

## ***I nuovi codici Ateco 2025 attivi dal 1° aprile 2025***

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

### **Novità modello redditi persone fisiche**

Scopri di più

Dal **1° gennaio 2025** è **entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025**, a seguito della pubblicazione del comunicato Istat nella Gazzetta ufficiale n. 302/2024.

La classificazione Ateco 2025, come indicato nel comunicato, è il “*risultato di un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720 nella sua versione in lingua italiana), che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio*”.

Dal punto di vista operativo, **la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025**, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano ai fini istituzionali.

L'Agenzia delle entrate, come indicato nella [risoluzione n. 24/E/2025](#), pubblicata lo scorso **8 aprile 2025**, al fine del recepimento della nuova classificazione Ateco 2025, che sostituisce l'aggiornamento precedente (“*Ateco 2007 - Aggiornamento 2022*”), ha **adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi**.

L'Agenzia delle entrate ha, innanzitutto, evidenziato che i contribuenti possono **verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale**, sia il codice prevalente sia i codici secondari, registrati in Anagrafe tributaria.

Tale verifica risulta possibile accedendo alla propria **area riservata**, mediante le credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta di identità elettronica (Cie), ovvero mediante le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l'accesso occorre consultare la propria **anagrafica all'interno del cassetto fiscale**.

Come indicato all'interno della [risoluzione n. 24/E/2025](#), a decorrere dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

Ne deriva che, per i contribuenti che devono ancora presentare la **dichiarazione annuale Iva 2025**, risulta possibile alternativamente:

- **Indicare i codici Ateco 2007, aggiornati nel 2022;**
- **Indicare i codici Ateco 2025**, avendo cura di riportare il **codice n. "1" all'interno della casella denominata "Situazioni particolari" all'interno del frontespizio del modello dichiarativo**, come previsto dalla *faq* pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate il 5 marzo 2025.

L'adozione, però, della nuova classificazione Ateco 2025 **non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati.**

Ne consegue che il contribuente può attendere la prima occasione di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, effettuata ai sensi degli [articoli 35 e 35-ter, D.P.R. 633/1972](#), e dell'[articolo 7, comma 8, D.P.R. 605/1973](#).

Fanno eccezione le ipotesi in cui **specifiche disposizioni normative o regolamentari** richiedono l'**aggiornamento dei codici Ateco**.

Infine si evidenzia che i modelli di **dichiarazione di variazione dei dati** sono i seguenti:

- **AA5/6 e AA7/10**, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- **AA9/12**, per i soggetti persone fisiche;
- **ANR/3**, per l'identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti.

Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese, l'Agenzia delle entrate ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la **Comunicazione unica d'impresa (ComUnica)**.